



COMUNE DI COMERIO
(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

INDICE

	PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	<i>Oggetto</i>
Art. 2	<i>Principi generali e finalità</i>
Art. 3	<i>Funzioni e obiettivi</i>
Art. 4	<i>Destinatari</i>
Art. 5	<i>Interventi e prestazioni</i>
Art. 6	<i>Modalità di gestione dei servizi</i>
	PARTE II - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
Art. 7	<i>Accesso ai servizi e disposizioni procedurali</i>
Art. 8	<i>Presentazione della domanda di valutazione per l'accesso alle prestazioni e ai servizi</i>
Art. 9	<i>Iter Amministrativo</i>
Art. 10	<i>Valutazione dello stato di bisogno</i>
Art. 11	<i>Definizione del progetto sociale</i>
Art. 12	<i>Ammissione alla prestazione</i>
Art. 13	<i>Coinvolgimento dei familiari</i>
Art. 14	<i>Valutazione della situazione economica</i>
Art. 15	<i>Verifica e controllo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)</i>
	PARTE III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
Art. 16	<i>Finalità degli interventi economici</i>
Art. 17	<i>Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico</i>
Art. 18	<i>Erogazione contributi economici straordinari</i>
Art. 19	<i>Persone tenute agli alimenti</i>
Art. 20	<i>Persone obbligate al mantenimento</i>
Art. 21	<i>Competenze della Giunta Comunale</i>
Art. 22	<i>Pubblicità del Regolamento</i>
Art. 23	<i>Decorrenza</i>
Art. 24	<i>Accesso agli atti</i>
Art. 25	<i>Norme finali</i>
Art. 26	<i>Entrata in vigore</i>

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali, le finalità, le funzioni e gli obiettivi cui si conforma il sistema dei servizi alla persona del Comune di Comerio; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere integrate da disposizioni contenute in altri Regolamenti, specificamente definiti per disciplinare aspetti particolari dell'accesso a servizi e interventi sociali.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il sistema dei servizi alla persona si conforma ai principi di universalità, equità e imparzialità, nonché di sussidiarietà e adeguatezza, al fine di garantire il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona, tutelando altresì il diritto di riservatezza.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà, il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare il servizio pubblico con le attività delle organizzazioni non profit, del volontariato e delle famiglie.
3. E' garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si attengono a tali principi.

ART. 3 - FUNZIONI E OBIETTIVI

1. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, gli anziani, le persone disabili, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
3. Gli obiettivi sopraelencati saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare riguardo ai cittadini più deboli e meno autonomi, secondo regole di equità e partecipazione alla spesa commisurate alla situazione di ciascuno.

ART. 4 - DESTINATARI

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
 - a. i cittadini italiani residenti nel Comune di Comerio;
 - b. i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
 - c. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i minori stranieri apolidi, i richiedenti protezione, i profughi, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 s.m.i (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) e comunque tutti che coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza, nonché la tutela delle condizioni sociali e di salute dei minori.
 - d. I cittadini domiciliati o occasionalmente presenti e non residenti nel Comune di Comerio, qualora si verifichi un'indifferibile necessità sociale. In questo specifico caso di assistenza prestata l'interessato è tenuto a pagare l'intero costo dei servizi erogati e, qualora questi ne fosse impossibilitato, il Comune, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla LR 3/2008 e successive modifiche, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti dei Comuni di residenza.
2. Accedono in modo prioritario ai servizi le persone che si trovano in condizioni di povertà (reddito ISEE inferiore al minimo vitale) e le persone del tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito in modo conforme alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario, sia il rappresentante legale dello stesso.

ART. 5 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

1. Il Comune attiva servizi e prestazioni sociali finalizzate al superamento di situazioni di bisogno per facilitare l'integrazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.
2. Per prestazioni sociali si intendono (ai sensi dell'art. 128 dlgs 112/98 e dell'art. 1 e 2 L. 328/2000) tutte le attività atte all'erogazione di servizi gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche finalizzate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale o sanitario o in sede di amministrazione della giustizia.

3. Tra i servizi e le prestazioni erogabili disciplinate dal presente regolamento vengono considerati prioritari quelli che soddisfano i bisogni primari della persona.

ART. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. All'offerta dei servizi provvede il Comune attraverso le possibili seguenti modalità di gestione:
 - a. in forma diretta
 - b. mediante esternalizzazione
 - c. mediante coinvolgimento di organismi no profit di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato, associazioni di volontariato e altri soggetti, anche attraverso la predisposizione di appositi accordi e convenzioni.
2. In riferimento al principio di sussidiarietà e, laddove possibile, il Comune predilige la modalità di gestione di cui al punto c) del presente articolo.

PARTE SECONDA MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

ART. 7 - ACCESSO AI SERVIZI E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione
2. Il presente regolamento specifica per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendone i destinatari, l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o di un eventuale Progetto di Assistenza Individuale.
3. Per la valutazione di accesso agli interventi e ai servizi sociali deve essere presentata apposita istanza che può avvenire:
 - su richiesta del diretto interessato;
 - su richiesta da parte di un componente della famiglia, del convivente more uxorio in caso di incapacità a provvedere a se stesso, del legale rappresentante del beneficiario;
 - per disposizione dell'Autorità giudiziaria;
 - l'attivazione d'ufficio di un provvedimento ritenuto a tutela esclusiva dell'interessato è comunque possibile.
4. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'ammissione di persone ai servizi sociali è regolata dalle norme della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, integrata dalle disposizioni delle leggi regionali in materia di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e di altri regolamenti specifici inerenti l'ammissione a servizi o interventi sociali, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza al Comune, da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 7.
2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, può essere sostituita da autodichiarazioni.

ART. 9 - ITER AMMINISTRATIVO

1. Le istanze pervenute sono istruite al fine di:
 - ✚ informare ed indirizzare il richiedente relativamente all'utilizzo dei servizi territoriali e dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - ✚ proporre eventuali contributi o l'attivazione di servizi e misure atti a rispondere alla domanda portata dal cittadino;
 - ✚ avviare l'iter valutativo per la presa in carico della situazione e giungere alla predisposizione del progetto sociale.
2. Entro 30 giorni l'ufficio dovrà provvedere alla comunicazione della decisione assunta in merito alla richiesta:
 - ✚ in caso di accoglimento, l'ufficio competente ne indicherà le prestazioni, la durata e gli strumenti di verifica relativi al progetto;
 - ✚ in caso di diniego, l'ufficio competente dovrà indicare il diniego e le motivazioni sottese al rifiuto.

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Per stato di bisogno si intende la sussistenza di almeno una di queste condizioni:
 - a. Incapacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - b. Svantaggio personale a fronte di una rete sociale non sufficientemente supportiva;
 - c. Insufficienza del reddito per fronteggiare le esigenze primarie;
 - d. Presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano interventi o prestazioni.
3. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a. la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi del Comune o di altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b. la situazione familiare e personale;
 - c. il contesto abitativo e sociale;
 - d. la situazione lavorativa;
 - e. la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f. la disponibilità di risorse da parte della famiglia (degli obbligati ai sensi dell'art. 433 Codice Civile);

- g. la capacità di assumere decisioni e di aderire al progetto concordato
- 4. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
- 5. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 6. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale che elabora il progetto sociale nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

ART. 11 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO SOCIALE

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l'assistente sociale responsabile del caso definisce un progetto sociale, come previsto dall'art. 14 della L.328/00.
2. Il progetto dovrà individuare gli interventi necessari per affrontare le problematiche che la situazione presenta, delineando gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi.
3. Il progetto viene condiviso con la persona interessata e/o con il suo rappresentante legale e deve indicare:
 - a. impegni della persona e/o del suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione eventualmente dovuta;
 - b. misura di sostegno messa in atto dai servizi sociali (attivazione servizio, prestazioni economiche, altro);
 - c. tempi e modalità di erogazione/fruizione;
 - d. autorizzazione all'utilizzo dei servizi.
4. Il progetto prevede verifiche periodiche programmatiche che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
5. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del relativo patto di collaborazione da parte del servizio sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto medesimo.

ART. 12 - AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE

1. Gli interventi previsti nel progetto sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati o convenzionati con il Comune.
2. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in lista d'attesa. Nell'ultimo caso è data al richiedente tempestiva informazione.
3. Il richiedente riceverà formale comunicazione relativa all'ammissione alla prestazione e alla quota di contribuzione, se dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 13 - COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI

1. Previa condivisione con la persona a cui si riferisce il progetto sociale la rete affettiva e parentale è contattata dall'Assistente Sociale allo scopo di accertare un coinvolgimento nel progetto.
2. Le iniziative volontarie sia di sostegno e cura da parte della rete affettivo e parentale, sia quelle di compartecipazione alla spesa per il pagamento dei servizi richiesti (qualora non previste dalla normativa vigente), vengono tenute in considerazione dal Comune e ricomprese nel progetto individuale e/o nella valutazione economica.

ART. 14 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni.
2. L'ISEE viene utilizzato:
 - a. per fissare, in relazione all'accesso agevolato a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica del beneficiario;
 - b. per fissare i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente ed eventuali esenzioni.
3. Chi richiede la prestazione sociale agevolata, deve comunicare tempestivamente la mutata composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione ISEE per consentire all'Ufficio Sociale la corretta valutazione della situazione, entro 30 giorni dall'avvenuto mutamento del nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta la decadenza di ogni agevolazione economica relativa alla prestazione
4. A fronte di mutamenti tali da determinare un impatto sulla situazione economica del nucleo, e cioè alle condizioni sancite dall'art. 9 DPCM 159/2013, la persona che richiede l'intervento sociale può chiedere il calcolo dell'ISEE corrente. Tali dichiarazioni mantengono invariata la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, a parità di condizioni, e comunque per un massimo di sei mesi.
5. Per l'eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti migliorativi della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre dall'inizio del mese successivo al verificarsi della variazione reddituale, anche a fronte di omessa dichiarazione.

ART.15 - VERIFICA E CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

1. Il Comune controlla, a campione o per casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nelle DSU presentate secondo la vigente normativa, anche attraverso il collegamento diretto con i dati detenuti dalle altre Amministrazioni Pubbliche.
2. Qualora, nel corso dei controlli fossero rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare la dichiarazione entro il termine di 15 giorni. Nel caso di ritardo, il Comune si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.
3. I controlli effettuati dal Comune sulle autocertificazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

PARTE TERZA
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICI

ART.16 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono garantiti al fine di ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, che impediscono alle persone e ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali.

ART. 17 - PERSONE AVENTI DIRITTO A INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Come disposto dall'art.6 co. 2 della L.R.n.3/2008, accedono in modo prioritario agli interventi di sostegno economico le persone in condizioni:
 - ✚ di povertà o con reddito insufficiente, accertato tramite l'attestazione ISEE, dando particolare attenzione a nuclei familiari al cui interno sono presenti minorenni;
 - ✚ di totale/parziale incapacità a provvedere a se stessi o di esposizione a rischio di emarginazione, purché in situazioni di emergenza socio-assistenziale;
 - ✚ di sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.
2. Il servizio sociale comunale, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, sollecita un'azione da parte dei parenti tenuti/obbligati al mantenimento, previo consenso della persona interessata, in ossequio al disposto art. 433 Codice Civile.
3. Possono essere erogati riconoscimenti economici anche a favore di persone con progetti di accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro. Gli importi da attribuire e la loro erogazione sono approvati dalla Giunta Comunale viste le disposizioni di legge regionale in materia (DGR 829 del 25/10/2013).

ART. - 18 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. Le persone, che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 17, possono presentare istanza al Servizio Sociale comunale per ottenere un contributo economico straordinario per sopraggiunte difficoltà economiche a fronte di spese impreviste e comunque per il soddisfacimento di bisogni primari.
2. L'erogazione di contributi economici è presa in considerazione dal Servizio Sociale solo nel caso in cui non sia possibile ovviare alla difficoltà economica offrendo altra prestazione di servizi. L'erogazione del contributo economico straordinario è subordinato all'accettazione del progetto di servizio sociale a favore del richiedente il beneficio.
3. Il contributo economico costituisce solo una parte del progetto complessivo, il quale deve anche indicare:
 - ✚ finalità-durata e modalità di erogazione;
 - ✚ procedure di verifica, in itinere e al termine, dell'efficacia dell'intervento.
4. A fronte di assistenza economica, le persone maggiorenne e idonee al lavoro, possono essere chiamate a svolgere, compatibilmente con la propria situazione sociale e di salute, attività utili alla comunità, indicate dal Servizio Sociale, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

5. La non accettazione da parte del richiedente del progetto sociale può determinare il diniego della concessione del contributo economico ovvero la sua cessazione.
6. Ogni nucleo familiare può beneficiare di interventi economici straordinari per un massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento) annui, in relazione alla valutazione allo stato del bisogno come definito dall'art. 10 del presente regolamento e al conseguente progetto sociale. In casi particolari e documentati, la Giunta Comunale può decidere di aumentare la soglia massima.

ART. 19 - PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI

1. Le persone obbligate agli sono indicate dall'art. 433 ss. del Codice Civile.
2. L'azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
3. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto agli alimenti ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati, in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.
4. I Servizi Sociali del Comune devono informare i familiari sul dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione.

ART. 20 - PERSONE OBBLIGATE AL MANTENIMENTO

1. L'obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell'altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia.
2. A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come capacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale.
3. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età. L'obbligo di mantenimento persiste anche a fronte di limitazione o di una pronuncia che stabilisca il decadimento della potestà genitoriale (Art. 147 C.C. e art. 25 del rdl 1404/1934). L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.
4. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto al mantenimento ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.

ART. 21 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale definisce annualmente o qualora lo ritenga opportuno, la soglia minima e massima per l'accesso facilitato ai servizi/prestazioni (ISEE iniziale e ISEE finale) al fine di determinare le agevolazioni da corrispondere per i differenti servizi erogati, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il comune assicura la più diffusa conoscenza del presente Regolamento.

ART. 23 - DECORRENZA

1. Fermo restando che l'applicazione del presente regolamento deve essere subordinata e conforme alle vigenti norme di contabilità, in sede di prima applicazione la decorrenza del presente regolamento verrà stabilita dalla Giunta Comunale unitamente alla definizione delle soglie ISEE.

ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

ART. 25 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.
2. Si intendono abrogati tutti i regolamenti comunali che contrastano con quanto normato dal presente Regolamento.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.